



Schema di
CONVENZIONE ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2022
 TRA
 IL PARCO NATURALE REGIONALE LAMA BALICE
 E
 L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

PER LE ATTIVITÀ DI DIFESA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI,
 PREVENZIONE, SORVEGLIANZA H24 E PRIMO INTERVENTO ANTINCENDIO
 PER LA SALVAGUARDIA DELL'INTERO TERRITORIO
 DEL PARCO NATURALE REGIONALE LAMA BALICE
PERIODO 15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE 2022.

PREMESSO che:

- con *Legge Regione Puglia n. 15/2007* è stato istituito il Parco Naturale Regionale Lama Balice, in conformità della Legge Regione Puglia n. 19 del 24/07/1997;
- il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari), in data 01.08.2008, e con successive modifiche del 13/06/2013, hanno stipulato una convenzione per la gestione del predetto Parco, secondo le finalità indicate all'art. 2 della Legge Regionale n. 15/2007 istitutiva del Parco, secondo la quale il Comune di Bari è Ente capofila per la gestione;
- con la *Legge Regione Puglia n. 38 del 12/12/2016*, sono state rilasciate le norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia con finalità di prevenire e contrastare l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia e al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;
- un *incendio boschivo* è un fuoco che tende ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all'interno delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della Legge n. 353 del 2000);
- ai sensi dell'art.9 c. 2 della suddetta L.R. il Presidente della Giunta regionale dichiara, annualmente con proprio atto "lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" e che ai fini dell'osservanza delle norme emanate con il suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto dello stesso, mediante apposita ordinanza;
- con *Decreto del Presidente della Giunta Regione Puglia* viene annualmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi della L.353/2000, della L.R. 53/2019 e della L.R. 38/2016, relativamente al periodo dal 15 giugno al 15 settembre, salvo anticipazioni o proroghe;

PREMESSO inoltre che:

- con il *D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117* e s.m.i., attuativo della legge delega per la riforma del terzo settore contenuta nella Legge 106/2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il "*Codice del Terzo settore*" al fine di ottenere una regolazione generale di tutto quel complesso di attività concepite dal mondo del volontariato che coinvolge circa trecentomila organizzazioni essenziali per la coesione sociale e miglioramento e la salvaguardia della vita sociale;
- la *Legge Regionale n. 37/2011* e s.m.i., art. 13, commi 3 e 4, riconosce agli Enti Locali, la possibilità di utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali, le cui modalità di collaborazione sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate;
- la *Legge 241/90* e s.m.i. disciplina l'erogazione di contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse;
- con la *Legge Regione Puglia n. 7/2014*, è stato istituito l'Elenco regionale del volontariato di protezione civile articolato in sezioni provinciali;
- con la *Legge Regione Puglia n. 53/2019* sono state attuate le disposizioni di cui al *D.Lgs n. 1* del 02.01.2018;
- con la *Delibera di Giunta Regionale n. 607* del 30 marzo 2015 sono state pubblicate le "Linee guida per la formazione dei Volontari di Protezione civile impiegati nelle attività A.I.B."
- con il *Regolamento Regione Puglia n. 1/2016*, sono state emanate indicazioni attuative della predetta Legge Regionale, circa il sistema di tenuta ed aggiornamento dell'Elenco regionale degli operatori di volontariato di Protezione Civile;
- con *D.G.R. Puglia 10.04.2018 n.115* è stato approvato il "*Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020*";
- con *D.G.R. Puglia 15.03.2021 n.388* è stata estesa la validità del suddetto Piano a tutto il 2021;
- con *D.G.R. Puglia 07.07.2021 n.1090* è stato approvato il *Programma Operativo di Azione per la Campagna Antincendi Boschivi 2021*;
- con *Determinazione Dirigenziale* della Sezione Protezione Civile della Presidenza della Giunta Regionale viene periodicamente aggiornato l'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile (in ultimo con la D.D. n. 460 del 28/05/2021);

RILEVATO che:

- è necessario assicurare con continuità azioni di difesa attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento antincendio per la salvaguardia dell'intero territorio del Parco Naturale Regionale Lama Balice nel periodo **15 giugno – 15 settembre 2022**,
- a tale scopo, è opportuno procedere all'individuazione di una Associazione di volontariato di Protezione civile/Raggruppamento in possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti oggettivi così come ritenute idonei dalla Regione Puglia, tali da consentirne l'iscrizione nel predetto Elenco regionale aggiornato;
- con D.D. n.2022/_____ (2022/250/_____) del ____/____/2022 il Comune di Bari, in forza delle funzioni amministrative ad esso assegnate giusta convenzione per la gestione del Parco, ha indetto una procedura

comparativa finalizzata all'individuazione di un'Associazione di Volontariato di Protezione Civile (o raggruppamento di queste) per l'affidamento dell'attività antincendio sopraindicata;

- a seguito di detta procedura il Parco - Comune di Bari ha ritenuto di procedere alla stipula della presente convenzione, con l'Associazione denominata _____.

Tanto premesso

Il giorno __/__/2022, alle ore __.__, presso il Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene con sede in Via Marchese di Montrone n.5 - 70125 - Bari

Tra

Il Parco Naturale Regionale Lama Balice - Comune di Bari (C.F. 80015010723), in questo atto rappresentato dal Direttore *f.f.* del Parco Dott. Nicola LAVERMICOCCA, che agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che in questo atto rappresenta, di seguito denominato "Parco Lama Balice"

E

Il Sig. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell'Associazione/capofila del Raggruppamento _____ (C.F. _____), con sede legale in _____, iscritta al Elenco Regionale di Protezione Civile al n° _____, di seguito denominato "Associazione"

Si conviene quanto segue

Art. 1

L'Associazione, specializzata nell'antincendio, dichiara di avere adeguata esperienza in materia di lotta agli incendi boschivi, di essere in possesso di idonei mezzi e attrezzature per la collaborazione da prestare e di rispettare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. In caso di dichiarazione mendace la presente scrittura cesserà di avere effetto tra le parti ed ogni responsabilità civile e penale, da essa derivante, graverà sull'Associazione.

Art. 2

Il "Parco Lama Balice" accetta la collaborazione, sotto forma di volontariato, dell'Associazione firmataria del presente atto o del raggruppamento da essa rappresentato, da prestare continuativamente in materia di difesa attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento antincendio per la salvaguardia dell'intero territorio del Parco Naturale Regionale Lama Balice nel periodo **15 giugno – 15 settembre 2022**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare e/o posticipare la collaborazione con modalità e tempi da concordare.

Art. 3

L'Associazione svolgerà le attività regolate dalla presente Convenzione con impiego di un numero non inferiore a _____ volontari maggiorenni in possesso delle certificazioni sanitarie e formative, in corso di validità, di cui alla D.G.R. Puglia 1930/2017 allegato A - allegato G, organizzati in _____ pattuglie.

L'Associazione si impegna a trasmettere al Parco Lama Balice – Comune di Bari, entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la decadenza della stessa, l'elenco nominativo dei volontari da impegnare nelle attività regolate dalla presente Convenzione, con indicazione dettagliata per ciascun operatore interessato:

- data e luogo di nascita e copia documento di identità in corso di validità;

- le mansioni specifiche del volontario nell'ambito delle attività regolate dalla presente Convenzione;
- riferimento alla certificazione sanitaria di idoneità fisica;
- riferimento all'attestazione della formazione richiesta dalle vigenti normative, in particolare D.G.R. Puglia 1930/2017;
- dichiarazione di assenso a svolgere le attività in oggetto;

Il Parco Lama Balice, provvederà a trasmettere la presente Convenzione sottoscritta dalle parti, ai Carabinieri Comando Regione Puglia Nucleo Forestale Bari, al Comando di Polizia Locale del Comune di Bari e di Bitonto ed al Comando della Polizia Metropolitana di Bari nonché alla Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia.

Art. 4

Entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione consegna al Parco Lama Balice – Comune di Bari:

- a) copia conforme della polizza assicurativa a copertura dei rischi dei volontari da impegnare;
- b) copia conforme della polizza assicurativa degli autoveicoli da impiegare;
- c) copia conforme della carta di circolazione, con revisione, degli automezzi da impiegare, se non già trasmesse unitamente all'istanza di partecipazione.

Art. 5

L'Associazione designa i seguenti Volontari Referenti (con reperibilità sul telefono cellulare 24h/24h) ai quali il Parco Lama Balice, i Carabinieri Comando Regione Puglia Nucleo Forestale Bari, il Comando di Polizia Locale del Comune di Bari e di Bitonto ed il Comando della Polizia Metropolitana di Bari nonché la Sezione della Protezione Civile della Regione Puglia, faranno riferimento diretto e immediato nelle situazioni di criticità al fine di attuare le forme di intervento e le attività:

Cognome	Nome	Qualifica Presidente/Socio/Iscritto	Cellulare h24

L'Associazione si impegna, nel periodo convenzionato, a mantenere costante il numero dei volontari e le attrezzature messe a disposizione, comunicando agli organi suddetti ogni eventuale variazione.

Art. 6

L'Associazione concorda con i Comandi di Polizia Locale di Bari e di Bitonto, con il Comando della Polizia Metropolitana, con i Carabinieri Comando Regione Puglia Nucleo Forestale Bari, nonché con la Sala Operativa Unificata Permanente per la Protezione Civile presso la Regione Puglia, le modalità di raccordo con altre strutture operative, necessarie per espletare la collaborazione volontaria.

L'Associazione riferisce al Parco Lama Balice – Comune di Bari gli esiti di tali intese.

Art. 7

Le attività di collaborazione sono effettuate dall'Associazione nel territorio del Parco Naturale Regionale Lama Balice, ricadente integralmente nei territori dei Comuni di Bari e di Bitonto, per una superficie totale di circa 495 ettari, sulla quale si diffondono diversi esemplari di flora e fauna che rivestono un notevole interesse dal punto di vista ambientale e contribuiscono a conferire alla lama una grande valenza naturalistica.

L'Associazione garantisce ogni attività volta alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco Naturale Regionale Lama Balice, con servizio di prevenzione - sorveglianza - primo intervento A.I.B. ottemperando, in nome e per conto del Parco, dei Comuni di Bari e di Bitonto e della Città Metropolitana di Bari, alle prescrizioni della L.R. 38/2016 e del D.P.G.R. Puglia n. 213/2020, nonché a quanto previsto dal Piano regionale di cui alla D.G.R. Puglia 21.11.2017 n.1930 ed al Piano A.I.B. 2018-2022 del Parco Lama Balice.

L'Associazione deve, in particolare, agire secondo le modalità operative di seguito indicate:

- a) **costituzione di almeno una vedetta** - con servizio h24 collocata a presidio della terrazza di Villa Framarino, situata nel Parco, in Bari alla Strada Provinciale 156 - Bari Palese - Bitonto, appostamento che costituirà la base operativa per l'Associazione incaricata dell'attività antincendio;
- b) **costituzione di n. _____ (almeno una) pattuglia/e mobile/i** con servizio h24 destinata all'attività di pronto intervento con l'ausilio di n. _____ mezzo/i leggero/i dotato/i almeno di riserva idrica con capienza minima di 400 litri, per un primo intervento A.I.B., in dotazione all'Associazione medesima. Detta/e pattuglia/e deve/devono intervenire immediatamente, in caso d'incendio, con i mezzi idonei e deve/devono, inoltre, allertare prontamente le altre forze adibite all'attività di spegnimento incendi, quali Vigili del Fuoco, Carabinieri Comando Regione Puglia Nucleo Forestale Bari e Polizia Metropolitana e Polizia Locale di Bari e di Bitonto;
- c) appurare la costante presenza di acqua nelle cisterne allocate presso Villa Framarino nonché esercitare ogni altra attività utile alla prevenzione degli incendi.

L'Associazione mette a disposizione apparecchi radio per collegarsi con Villa Framarino, idonei soffiatori, tute ignifughe e ogni altra attrezzatura necessaria per un pronto intervento (quali flabelli, naspi, manichette con raccordi vari, atomizzatori a spalla per A.I.B.).

L'Associazione mette a disposizione i seguenti ulteriori mezzi/veicoli _____ (*vedi istanza di partecipazione*) per un primo intervento A.I.B. ed omologati per l'uso di protezione civile/antincendio

L'Associazione, in ogni caso, si impegna a porre in essere le misure urgenti antincendio boschivo che verranno impartite dal Parco Lama Balice, in conformità a quanto previsto dal **Piano A.I.B. 2018-2022** approvato dall'Assemblea degli Amministratori del Parco in data 31/05/2018.

E' cura dell'Associazione dotarsi delle mappe di viabilità di Lama Balice, con evidenziati i percorsi praticabili da automezzi all'interno della Lama, provvedendo, altresì alla manutenzione sommaria degli stessi percorsi, onde garantirne la viabilità in caso di intervento.

Art. 8

L'Associazione, a conclusione di ogni intervento prestato, è tenuta a relazionare a mezzo posta elettronica al Parco Lama Balice, ai Comandi di Polizia Municipale di Bari e di Bitonto e della Polizia Metropolitana di Bari.

Art. 9

L'Associazione/raggruppamento deve provvedere direttamente a tutte le attività antincendio utilizzando i propri volontari senza che in alcun modo la loro attività possa configurarsi come sostituzione di personale comunale, provinciale o di prestazioni fornite da imprese, su incarico degli Enti componenti l'Assemblea degli Amministratori del Parco.

Art. 10

La convenzione avrà durata **dal 15 giugno sino al 15 settembre 2022**, senza necessità di disdetta delle parti, salvo eventuale anticipazione o proroghe. Il contributo per le attività oggetto della presente Convenzione è pari ad un massimo di **€.30.000,00**, previa presentazione di idonea rendicontazione. L'importo è onnicomprensivo sia degli oneri necessari per la stipula delle assicurazioni, sia di quelli per la produzione delle certificazioni sanitarie e formative, nonché delle eventuali spese di gestione. Tale contributo sarà erogato in due ratei del 50% posticipati.

Art. 11

Tutti i mezzi utilizzati dall'Associazione devono essere omologati per l'uso proprio del servizio di Protezione civile/antincendio al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione. In particolare, **deve risultare dalla carta di circolazione che i veicoli sono adibiti esclusivamente al servizio di Protezione civile.**

Art. 12

L'Associazione/raggruppamento si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà delle Amministrazioni precedenti che di terzi. L'Associazione è pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità dei propri volontari e, comunque, dei danni che fossero arrecati a cose, persone ed immobili, nell'esecuzione del servizio. Qualora l'Associazione contravvenisse ad uno dei propri obblighi contrattuali, il Direttore, in nome e per conto del Parco Naturale Regionale Lama Balice, ha pieno diritto di risolvere la convenzione con effetto immediato, senza necessità di preavviso, senza che l'Associazione stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di danni, ferma restando la necessità che anche dopo il preavviso il servizio venga attuato.

Art. 13

Il Parco Lama Balice e i Comandi di Polizia Locale di Bari, Bitonto e della Città Metropolitana coordinano l'Associazione nelle fasi gestionali e organizzative e contribuiscono a fornire utili linee guide nelle fasi iniziali, fornendo un apporto utile all'Associazione di volontariato per l'inizio delle attività e collaborando con la stessa per la risoluzione di eventuali problematiche a livello organizzativo. Il Parco Lama Balice ed il Comune di Bari mettono a disposizione, quale base operativa dell'attività antincendio, la struttura di Villa Framarino, situata nel Parco Naturale, in Bari alla strada Provinciale 156 - Bari Palese-Bitonto, rendendone accessibile ai volontari dell'Associazione, nel periodo **15 giugno – 15 settembre 2022**, (salvo eventuali proroghe) un locale-vano all'interno della struttura, un servizio igienico ed il terrazzo, che rappresenta il posto più in alto dell'immobile, per l'attività di sorveglianza.

Art. 14

Si richiamano i contenuti dell'art. 56 comma 2 del D.Lgs.117/2017, riportante: *“Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.”*

Il Comune si impegna a rimborsare al Soggetto selezionato esclusivamente le spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, previa presentazione di idonea rendicontazione, per un totale massimo omnicomprendivo pari ad €30.000,00.

Art. 15

L'Associazione assicura al Parco Lama Balice, al Comune di Bari, al Comune di Bitonto e alla Città Metropolitana di Bari, che per l'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione saranno impiegati operatori specializzati che abbiano frequentato corsi formativi specifici, che siano in possesso della idoneità fisica all'attività richiesta e che tutti gli operatori saranno dotati delle attrezzature personali di protezione (DPI) idonee all'impiego nelle emergenze di cui alla presente convenzione e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza e delle disposizioni del Dipartimento nazionale di protezione civile in materia di accertamenti sanitari per il volontariato, così come già richiamato all'art.3 della presente Convenzione.

L'Associazione assicura al Parco Lama Balice, al Comune di Bari, al Comune di Bitonto e alla Città Metropolitana di Bari, che per l'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione saranno adottate tutte le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19 (attenendosi alle disposizioni nazionali e regionali, distanziamento sociale e DPI).

È a completo ed esclusivo carico dell'Associazione l'onere economico assicurativo del personale, dei mezzi e delle strutture impiegate, nonché quello per la loro manutenzione e gestione. Il Parco Lama Balice, i Comuni di Bari e di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari restano estranei a qualsiasi controversia insorgente tra il personale volontario e l'Associazione di appartenenza, conseguente all'attuazione della presente convenzione e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 16

L'Amministrazione del Parco Lama Balice, il Comune di Bari, il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari sono esonerati da qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone e/o cose, inclusi i terzi.

Art. 17

Eventuali dichiarazioni mendaci e/o inadempienze operative rispetto alle pattuizioni riportate nella presente convenzione, costituiscono motivo di risoluzione della stessa e condizione ostativa per l'erogazione del contributo di cui all'art. 10, oltre che per la sottoscrizione di ulteriori convenzioni con il Parco, nel biennio a far data dalla scadenza della presente convenzione.

Art. 18

Per qualsiasi controversia si conviene la competenza esclusiva del Foro di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto, richiamando espressamente gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Per il Parco Naturale Regionale Lama Balice

*Il Legale rappresentante
dell'Associazione*